



PROPOSTA DI LEGGE N. 135

presentata dai consiglieri Boem, Lauri, Paviotti, Moretti

l'1 febbraio 2016

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

Signor Presidente, egregi Colleghi,

la presente proposta di legge si propone di riformare la governance del sistema idrico integrato e del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani. In particolare, l'obiettivo è quello di continuare a declinare i principi della Legge Galli sanciti già a livello nazionale nel 1994, ma che con grande difficoltà sono stati recepiti sia dal sistema Paese che in Regione.

Tale norma introduceva l'assunzione di una responsabilità fondamentale. La risorsa idrica, riconosciuta come patrimonio pubblico indisponibile, andava gestita per l'utilizzo umano in maniera integrata: l'estrazione dalla fonte, il trasporto, la distribuzione, l'utilizzo, la depurazione e la reimmissione nell'ecosistema erano fasi di un unico ciclo, che andava regolamentato al fine di tutelare la risorsa stessa ed il diritto delle comunità di goderne in maniera responsabile. Ciascuno sarebbe stato chiamato, da quel momento in avanti, a rispondere dell'intero processo di utilizzo dell'acqua. L'innovazione culturale introdotta fu di quelle epocali: in antitesi ad un mero appagamento immediato di un bisogno umano, si legava indissolubilmente l'importanza dell'approvvigionamento e della fruizione dell'acqua all'importanza del suo rilascio controllato nell'ambiente.

Ad avalorare questo principio, seguivano delle conclusioni programmatiche: era necessario che il sistema di infrastrutture correlate al servizio idrico integrato (pozzi, condotte di trasporto, reti fognarie, depuratori) fossero all'altezza sia delle esigenze di tutela della risorsa, sia di efficienza nel servizio ai cittadini. Era necessario che gli Enti pubblici potessero esercitare il controllo su tale servizio. Era infine necessario che questo sistema fosse adeguatamente sostenuto da risorse.

Seguendo la digressione logica, il legislatore nazionale dispose la costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ossia delle perimetrazioni entro le quali gli Enti di governo (in particolare, i Comuni in forma associata) avrebbero regolato l'espletamento del servizio idrico integrato. All'interno di queste perimetrazioni, le società di gestione avrebbero materialmente erogato il servizio. Gli Enti di governo degli ATO avrebbero avuto l'onere di predisporre i Piani d'ambito, ossia una pianificazione di lunga durata per la realizzazione di infrastrutture connesse al servizio idrico, nonché di affidare il servizio. Le società di gestione avrebbero realizzato il Piano d'ambito, avrebbero erogato il servizio ed avrebbero, in base al principio del <<full cost recovery>> (confermato anche dalla direttiva quadro UE 2000/60) inserito tutti i costi del servizio idrico integrato (compreso il finanziamento dei Piani d'ambito) all'interno della tariffa sottoposta agli utenti.

Venne dato un grande impulso alla razionalizzazione del sistema dei gestori del servizio: prima della Legge Galli esistevano circa 13.000 società a livello nazionale, molte delle quali gestite "in economia" dai singoli comuni. Oggi, a vent'anni dalla promulgazione di quella norma, sono rimaste circa 300 Società (e 1900 gestioni in economia, soprattutto nel centro-sud), di cui circa 220 di piccole dimensioni. Seppure la razionalizzazione sia stata importante, è ancora distante il consolidamento del sistema per renderlo compatibile con un modello industriale davvero capace di sostenere gli investimenti sulle reti di distribuzione, di collettamento e sulla depurazione di cui il nostro Paese avrebbe bisogno: su elaborazione di dati dell'AEEGSI (l'Autorità nazionale di regolazione tariffaria dei servizi pubblici locali), la somma delle risorse necessarie ad attuare i Piani d'ambito attualmente approvati in tutta Italia si attesta circa a 65 miliardi di euro in trent'anni, corrispondenti ad un flusso di circa 36 euro/abitante/anno. Tuttavia, paragonando il valore del patrimonio infrastrutturale del servizio idrico già realizzato con la media degli altri paesi europei, è evidente un grosso divario, che imporrebbe una correzione al rialzo delle stime: al fine di realizzare in trent'anni un adeguato sistema infrastrutturale in Italia, sarebbero necessari investimenti per circa 162 miliardi di euro. Si stima che tali risorse possano

essere gestite in maniera efficiente da un numero di gestori, a livello nazionale, non superiore a cento.

Se la necessità di razionalizzazione del sistema era già evidente al legislatore nazionale all'approvazione della Legge Galli, ulteriori misure si sono rese necessarie nel tempo per accelerare tale processo. Le modifiche apportate al Decreto legislativo 138/2011 (Decreto Sviluppo) dal Decreto 1/2012 e dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) in materia di Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, nonché attraverso le modifiche al Decreto legislativo 152/2006 (Testo unico sull'Ambiente) attraverso il decreto 133/2014 (Sblocca Italia) in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, vanno principalmente in questo senso, ed in particolare sanciscono:

1. La razionalizzazione del sistema di governance del Sistema idrico integrato, fissando termini perentori per la costituzione da parte delle Regioni di enti di governo degli ambiti ottimali, e l'adesione obbligatoria degli enti locali agli stessi;
2. L'individuazione di un unico gestore all'interno di ciascun ambito ottimale, o nel caso l'ambito corrisponda all'intero territorio regionale, ad un unico gestore almeno all'interno di ciascun territorio provinciale, fatte salve le gestioni esistenti affidate ex-lege.
3. Meccanismi di subentro che tendono a favorire l'accorpamento delle gestioni esistenti.

È importante sottolineare nuovamente come gli impulsi alla razionalizzazione del sistema vadano prioritariamente incontro ad esigenze di miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici: il modello industriale di settore individuato anche dal legislatore nazionale vuol tendere ad Enti di governo forti, che sappiano operare con una visione lungimirante e di sistema, e che facciano da controparte a gestori solidi, patrimonializzati e capaci di gestire (e soprattutto bancare) importanti investimenti.

In Regione, la Legge Galli del 1994 fu recepita con la Legge regionale 13/2005, con più di dieci anni di ritardo. Tale norma, sostanzialmente ricalcando le previsioni della legge nazionale, istituì 4 ATO provinciali per la gestione del servizio idrico integrato, più uno (successivamente costituito attraverso un accordo con la Regione Veneto) interregionale, includente alcuni comuni delle province di Venezia e di Treviso. È rilevante sottolineare come, nella stesura originale del DDL, si prevedeva che dal 1 gennaio 2011 *“al fine di assicurare la più razionale organizzazione territoriale e del servizio idrico integrato, nonché la migliore e più proficua utilizzazione delle risorse.”* venisse costituito un unico Ambito Regionale Ottimale. In Commissione il testo venne modificato, sostituendo il termine perentorio con un termine dinamico, individuato a decorrere *“dal quinto anno successivo alla data dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte di almeno tre Autorità d'ambito..”*. Questo termine venne definitivamente abrogato con la Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, abbandonando di fatto il percorso di razionalizzazione sia degli Enti di governo che dei gestori.

Eppure la Regione Friuli Venezia Giulia evidenzia forse più di tutte le altre un'importante necessità di razionalizzazione del sistema, al fine di poter dare corso agli investimenti nel settore del servizio idrico integrato, che con ogni evidenza sono quantomai necessari. Sempre su dati dell'AEEGSI, il Friuli Venezia Giulia è la sesta Regione in Italia per dispersioni idriche di rete, considerando che il 40% dei volumi immessi non raggiunge le utenze finali. A ciò si aggiunge l'inadeguatezza del sistema regionale di trattamento delle acque reflue: siamo la seconda regione in Italia (dietro la Sicilia) per carichi inquinanti civili non trattati (oltre il 50%). Questa inadeguatezza rispetto agli obiettivi posti dalla Direttiva 91/271/CE ha portato all'apertura di ingenti procedure d'infrazione: il Ministero dell'Ambiente stima che le potenziali sanzioni a carico della nostra Regione si aggirino intorno ai 66 milioni (la terza Regione in Italia per entità assoluta, dopo la Sicilia e la Lombardia).

La necessità di una razionalizzazione del sistema di governance nella nostra Regione per il Servizio idrico integrato è, come abbiamo visto, imposta dalla necessità di poter mobilitare gli investimenti necessari ad una migliore infrastrutturazione ed allo scongiurare le ingenti sanzioni comunitarie ingenerate dall'inadeguatezza delle reti. È però importante sottolineare anche un altro motivo sostanziale: un Ente di governo deve essere solido e strutturato, per essere capace di guidare le politiche di investimento e di sistema. Ha il dovere di essere autonomo rispetto alle società di gestione, poiché il suo dovere è unicamente quello di guardare agli interessi della collettività che serve, e non già alle contingenze imposte dalle società di gestione.

Questa dinamica è ancora più marcata nel settore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e vedremo di seguito il motivo.

È opportuno sottolineare, per chiarezza, che la materia della gestione dei rifiuti differisce per oggetto rispetto alla materia del servizio di gestione integrata dei rifiuti: la presente norma non ha come obiettivo quello di innovare disposizioni in materia di trattamento, trasporto o smaltimento dei rifiuti (seppure si ritenga opportuna una riforma di questo settore), bensì unicamente quello della governance di regolazione del sistema.

L'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è disciplinata dal legislatore nazionale principalmente dagli artt. 199-207 del Decreto legislativo 152/2006 (si rammenta che la competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente è esclusiva dello Stato, per cui anche in questo caso le Regioni hanno facoltà di normare entro i termini stabiliti dalla norma stessa di riferimento). Anche in questo caso viene prescritta l'organizzazione del servizio per ambiti territoriali ottimali, delimitati dalle Regioni, entro i quali il servizio possa essere espletato conformemente ai principi di integrazione (la prevenzione della produzione del rifiuto urbano, la sua raccolta, il trasporto, la selezione, il trattamento, il riciclaggio o lo smaltimento) e di autosufficienza (la gestione integrata deve potersi svolgere compiutamente all'interno degli ambiti ottimali). Le Regioni hanno l'onere di redazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti urbani, ossia la pianificazione che stima quantità, tipologie e necessità di nuovi sistemi di raccolta o di smaltimento, mentre agli Enti locali, associati negli Enti di governo degli ATO, spetta l'espletamento delle procedure di aggiudicazione del servizio, la redazione dei contratti di servizio e la definizione dei criteri e modalità di applicazione e aggiornamento delle tariffe a supporto dell'erogazione del servizio. Anche per il settore dei rifiuti trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 3-bis del Decreto legislativo 138/2011 (Decreto sviluppo) e sue successive modifiche: viene ribadito il principio dell'organizzazione della governance dei servizi per Ambiti territoriali ottimali, e che gli Enti locali a loro sottesi partecipino obbligatoriamente agli Enti di governo degli ATO. Viene infine estesa al settore dei rifiuti urbani l'applicazione delle disposizioni generali in materia di servizi pubblici locali, comprese quelle precedentemente citate per il settore idrico.

La legislazione di settore in Friuli Venezia Giulia è particolarmente polverizzata: la legge-quadro sullo smaltimento dei rifiuti è la LR 30/87, anche se presenta ad oggi molteplici abrogazioni o modifiche apportate da successive manutenzioni. In quella norma vengono disciplinate competenze di Regione, Province e Comuni, nonché la pianificazione di settore e le norme sulla costruzione di impianti di smaltimento. Sulla governance territoriale del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ordinamento regionale non presenta normative specifiche. Sono presenti solo due adeguamenti, non sistemici, alla normativa nazionale, entrambi apportati in sede di assestamento di bilancio. Il primo è contenuto nei commi da 51 a 53 dell'articolo 3 della LR 11/2011 (Assestamento del bilancio 2011), nel quale si definisce (nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di Gestione integrata dei rifiuti urbani, allora in fase di elaborazione) che il perimetro dell'ATO per la gestione integrata dei rifiuti

coincideva con l'intero territorio regionale, mentre l'Ente di governo di tale ATO sarebbe stato <<demandato a una struttura definita con legge regionale>>. L'anno seguente il legislatore regionale intervenne nuovamente in Assestamento del bilancio, con il comma 25 dell'articolo 3 della LR 14/2012, suddividendo l'ATO unico regionale per la gestione integrata dei rifiuti, in <<zone funzionali corrispondenti alle [...] forme di cooperazione>> tra enti locali, coincidenti con i perimetri serviti dai gestori in-house esistenti al tempo. Nuovamente, non si diceva nulla rispetto all'Ente di governo dell'ATO, e veniva invece rafforzata la sovrapposizione tra governo dell'ATO e governo delle società di gestione.

Nei fatti, un vero e proprio Ente di governo dell'ATO dei rifiuti urbani in Friuli Venezia Giulia non esiste: se le suddette "zone funzionali" hanno sostanzialmente cristallizzato la situazione esistente in materia di affidamento dei servizi al 2012, continuano ad essere i singoli Comuni ad affidare il servizio, esponendo il sistema a rilevanti rischi di disintegrazione della gestione per aree omogenee, nonché alla messa in mora ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 dicembre 2013, n. 150. Rispetto all'elaborazione dei contratti di servizio, i singoli Comuni si trovano in difficoltà e ricorrono, impropriamente, al supporto delle stesse società di gestione per la loro elaborazione.

Per quanto esposto sinora, emerge la necessità di una profonda revisione del sistema di governance sia del Sistema idrico integrato che del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Regione.

Con la presente Proposta di legge, si intendono perseguire i fini sopra descritti, declinati in particolare agli **articoli 1 e 2**.

All'**articolo 3** viene individuato un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale, sia per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che per il Servizio idrico integrato. In particolare per quest'ultimo si preserva la possibilità, tramite accordo con la Regione Veneto, di integrare nell'ATO i Comuni delle provincie di Venezia e Treviso attualmente compresi nel CATOI Lemene.

L'**articolo 4** specifica qual'è l'Ente di governo dell'ATO, denominato "Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti" (AUSIR): il termine "unico" sta ad evidenziare come essa sia *unica* sia in relazione alla sua dimensione regionale, sia in relazione all'esercizio di funzioni su entrambi i settori, idrico e rifiuti. Essa è l'ente, la cui natura è quella di un'agenzia, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni per l'esercizio delle funzioni assegnate da normativa statale in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti urbani.

All'**articolo 5** vengono elencati gli Organi dell'AUSIR, declinati nei successivi **articoli 6, 7, 8, 9 e 10**. L'organo principale è l'Assemblea regionale d'ambito, composta dai un Sindaco per ciascuna area di aggregazione dei comuni così come definita dalla LR 26/2014, e nella quale vengono assunte le deliberazioni principali: l'elaborazione del Piano d'Ambito, la deliberazione delle forme di gestione e l'affidamento dei servizi (acquisito parere vincolante delle Assemblee locali), l'elaborazione delle convenzioni di servizio, la predisposizione della tariffa di base per il servizio idrico integrato, la predisposizione delle Carte dei servizi, il monitoraggio ed il controllo sull'erogazione dei servizi ecc. Le attività dell'Assemblea sono coadiuvate da un Direttore generale e dalla sua struttura tecnica, mentre la rappresentanza istituzionale ed il governo dell'assemblea è affidato ad un Presidente eletto dall'organo stesso. L'AUSIR ha anche un'articolazione più territoriale, corrispondente con i perimetri delle attuali Provincie, e composta dai sindaci dei Comuni, con funzioni consultive, anche vincolanti, su determinati

atti da approvare in Assemblea regionale d'Ambito, nonché sull'approvazione del programma quadriennale degli interventi dei piani d'ambito e sulla modulazione della tariffa del servizio idrico integrato entro i termini stabiliti dall'AEEGSI. Vi è poi un revisore dei conti.

L'**articolo 12** elenca le funzioni della Regione in relazione all'attività dell'AUSIR, ed in particolare la formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti in coerenza con la pianificazione regionale di settore, nonché l'individuazione di interventi di interesse regionale all'interno dei Piani d'ambito elaborati dall'AUSIR per i quali può disporre apposita contribuzione.

L'**articolo 13** definisce i contenuti dei Piani d'Ambito, elaborati dall'AUSIR, sia per il Servizio idrico integrato che per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'AUSIR è poi tenuta, secondo l'**articolo 14**, ad elaborare una relazione annuale alla Regione sulle proprie attività.

L'**articolo 15** declina i contenuti del Piano per la Crisi Idropotabile, a cura dell'AUSIR.

L'**articolo 16** riguarda le modalità di affidamento dei servizi, e rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di settore: tale materia infatti, che riguarda il mercato ed i principi di concorrenza, compete esclusivamente allo Stato. Viene introdotto, compatibilmente con le disposizioni contenute nel DL 152/06, un meccanismo di riallineamento che tenderà ad uniformare in futuro le scadenze degli affidamenti.

L'**articolo 17** richiama la disciplina delle Convenzioni di servizio tra AUSIR e società di gestione dei servizi, mentre l'**articolo 18** introduce, per le zone montane, disposizioni specifiche per il mantenimento sia di presidi territoriali operativi per la gestione dei servizi, sia di appositi luoghi di confronto diretti tra Società di gestione ed enti locali montani.

L'**articolo 19** richiama la disciplina sulla Carta dei servizi, e l'**articolo 20** dispone l'istituzione del Comitato consultivo degli utenti, assegnandone specifiche funzioni.

L'**articolo 21** tratta la disciplina dell'assunzione del personale dell'AUSIR, mentre l'**articolo 22** rende conto della diversa disciplina tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attualmente in capo ai Comuni.

Gli **articoli da 23 a 26** disciplinano la fase di attivazione e transitoria dell'AUSIR e delle nuove disposizioni, prevedendo la confluenza delle funzioni delle attuali CATO al nuovo ente. Dispone anche le regole per la prima attivazione e sul trasferimento del personale attualmente in forze alle CATO.

L'**articolo 27** norma i poteri sostitutivi e l'**articolo 28** include le abrogazioni.

BOEM
LAURI
PAVIOTTI
MORETTI

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, detta le norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. In un'ottica di riduzione della spesa pubblica, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, con la presente legge la Regione dà attuazione all'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), e all'articolo 3 bis del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La presente legge si pone l'obiettivo ulteriore di attuare il principio dell'unicità della gestione di cui all'articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 2

(Principi)

1. In materia di risorse idriche la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge in conformità alle disposizioni approvate dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e rispettando i seguenti principi:

- a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e dell'accesso all'acqua come diritto umano universale, essenziale al pieno sviluppo della personalità umana e al godimento della vita;
- b) tutela e proprietà pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;
- c) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo;
- d) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale, salvaguardando le aspettative delle generazioni future.

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 la Regione e gli Enti locali perseguono i seguenti obiettivi:

- a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica;
- b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;
- c) riduzione degli sprechi della risorsa idrica e dei suoi usi impropri.

3. In materia di gestione integrata dei rifiuti urbani la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge osservando i principi fondanti il patto con le generazioni

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi la Regione e gli Enti locali perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a potenziare una gestione avanzata dei rifiuti promuovendo strategie di riutilizzo di materiali riciclabili e di aumento della quantità di materiale differenziabile, strumenti di raccolta differenziata, di prevenzione della produzione di frazioni indifferenziate da avviare al trattamento di smaltimento, nel rispetto delle misure prioritarie previste dall'articolo 179 del decreto legislativo 152/2006, in attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Art. 3

(Individuazione dell'ambito territoriale ottimale)

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 152/2006.

2. Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto.

Art. 4

(Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti)

1. È costituita l'Agenzia denominata "Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata AUSIR) cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale.

2. Con riferimento al servizio idrico integrato l'AUSIR subentra nelle funzioni che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

3. L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. Ai sensi delle norme nazionali di coordinamento della finanza pubblica, l'AUSIR è un ente di nuova istituzione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

4. L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate e ha una contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.

5. L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'AUSIR è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale. Può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR.

7. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.

8. Sono esercitate dall'AUSIR le funzioni di competenza comunale in materia di redazione di regolamenti inerenti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 152/2006.

Art. 5

(Organi dell'Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti)

1. Sono organi dell'AUSIR:
 - a) l'Assemblea regionale d'ambito;
 - b) il Presidente;
 - c) le Assemblee locali;
 - d) il Revisore dei conti;
 - e) il Direttore generale.

2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'AUSIR sono stabilite dallo Statuto. L'incarico di Presidente, di Direttore generale, di Revisore dei conti, di componente dell'Assemblea regionale d'ambito, delle Assemblee locali è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Trovano, inoltre, applicazione le altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

Art. 6

(Assemblea regionale d'ambito)

1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da un Sindaco per ciascuna area di aggregazione di Comuni così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.

2. I Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascuna area di aggregazione di Comuni così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 26/2014, eleggono tra di loro con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto un componente dell'Assemblea regionale d'Ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In difetto provvede il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione.

3. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto l'Assemblea regionale d'ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute possono svolgersi per via telematica, con modalità stabilite da regolamento interno. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo statuto può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.

4. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

5. All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore generale.

6. L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:

a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;

b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico finanziario;

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore;
- d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;
- e) alla predisposizione, previo parere del Comitato consultivo degli utenti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 3;
- f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;
- g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;
- h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, comma 4;
- i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore e alla nomina del Comitato consultivo degli utenti;
- j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
- k) alla predisposizione e all'approvazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14;
- l) alla promozione di attività culturali e di iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua;
- m) alla predisposizione ed all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15.

7. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nei siti istituzionali dell'AUSIR.

8. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

Art. 7

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'AUSIR ed è nominato in seno all'Assemblea regionale d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito e cura i rapporti con le Assemblee locali.
3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con le Assemblee locali a un componente dell'Assemblea regionale d'ambito.

Art. 8

(Assemblee locali)

1. Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti e svolgono le funzioni di cui al presente articolo con riferimento al territorio in cui insistono.
2. Le Assemblee locali sono costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni così come individuati nell'Allegato A.
3. La composizione delle Assemblee locali può essere modificata mediante modifica dell'Allegato A con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle delibere di individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 6, lettera j), e può prevedere composizioni differenziate per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
4. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei loro Presidenti designati tra i Sindaci del loro territorio di riferimento. I Presidenti delle Assemblee locali hanno il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
5. Le quote di partecipazione dei Comuni in seno alle Assemblee locali sono definite per il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente nei Comuni, quale risulta dall'ultimo censimento, e per il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale. La quota dei Comuni con tasso di turisticità, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 26/2014, pari o superiore a 100, è aumentata del 50 per cento.
6. I Comuni possono costituire fra di loro Zone territoriali omogenee (di seguito ZTO), corrispondenti alle perimetrazioni previste dal Piano di Riordino territoriale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 26/2014. I Sindaci dei Comuni costituenti ZTO si riuniscono in assemblea per nominare tra di loro il rappresentante della Zona nell'Assemblea locale, il quale partecipa all'Assemblea locale con una quota di partecipazione che corrisponde alla somma delle quote dei Comuni compresi nella ZTO.
7. Le Assemblee locali provvedono per entrambi i servizi:

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- a) a esprimere un parere consultivo sulla proposta del piano d'ambito e dei relativi aggiornamenti;
- b) a esprimere un parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento del servizio e sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
- c) ad approvare il programma quadriennale degli interventi, nel rispetto del piano d'Ambito e del programma degli interventi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b);
- d) ad approvare, ad invarianza del saldo finale, la modulazione contenuta nell'algoritmo di calcolo della tariffa relativa al servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, nel rispetto della tariffa di base di cui all'articolo 6, comma 5, lettera f), e delle disposizioni dell'Autorità nazionale di regolazione del settore;
8. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 7 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea Regionale d'Ambito. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivo.
9. Le sedute dell'Assemblea locale sono valide con la presenza di un numero di sindaci che rappresenta la maggioranza delle quote di partecipazione e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle quote dei sindaci presenti.
10. Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'Ambito è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dalle Assemblee locali.
11. Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea Regionale d'Ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
12. Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte delle Assemblee locali l'Assemblea regionale, previa diffida, si sostituisce a esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7.

Art. 9

(Revisore dei conti)

1. L'Assemblea regionale d'ambito, su proposta del Presidente, nomina un Revisore dei conti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

Art. 10

(Direttore generale)

1. L'AUSIR ha un Direttore generale, di qualifica dirigenziale, nominato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi della struttura della Regione competente in materia di funzione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il Direttore generale ha la responsabilità legale e della gestione tecnica, amministrativa e contabile e in particolare:
 - a) assiste gli organi istituzionali dell'AUSIR e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea regionale d'ambito e delle Assemblee locali e ne redige i processi verbali;
 - c) formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;
 - d) sottoscrive le convenzioni con i soggetti gestori affidatari dei servizi e i contratti attivi e passivi con i terzi;
 - e) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - f) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - g) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici e adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - i) applica le penali nei confronti dei soggetti gestori per la violazione delle clausole contrattuali previste nella convenzione di servizio e nel relativo disciplinare;
 - j) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
 - k) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

Art. 11
(Compensi)

1. Ai componenti degli organi dell'AUSIR di cui agli articoli 6, 7 e 8, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta.

Art. 12
(Funzioni della Regione)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 la Regione esercita funzioni di verifica e di controllo sull'attività dell'AUSIR e, qualora accerti gravi irregolarità e inadempienze, esercita i poteri sostitutivi a essa attribuiti dal decreto legislativo 152/2006 provvedendo agli interventi necessari.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate in conformità agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal decreto legislativo 152/2006.

3. In particolare, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione provvede:

a) alla formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione e il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali, secondo le finalità di cui alla presente legge e in coerenza con le previsioni del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti;

b) alla definizione delle modalità di trasmissione e conferimento delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica.

c) alla valutazione in ordine alla coerenza dei Piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

4. Sia con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che con riferimento al servizio idrico integrato al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli articoli 121 e 199 del decreto legislativo 152/2006, la Regione può provvedere:

a) all'individuazione, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque e del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani, degli interventi di interesse regionale tra quelli già previsti nel piano d'ambito con l'indicazione delle fonti di finanziamento, anche comunitarie, per la realizzazione di tali interventi, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio;

b) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

5. La Regione promuove azioni volte a garantire sostegno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettera a), assicurando priorità a quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari e all'adeguamento infrastrutturale finalizzato alla risoluzione delle procedure d'infrazione.

6. L'AUSIR trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 13

(Piani d'ambito per la gestione integrata dei servizi)

1. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato e il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono predisposti rispettivamente ai sensi degli articoli 149 e 203, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in coerenza con la pianificazione regionale di settore e sono approvati dall'Assemblea regionale d'ambito.

2. I Piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

3. I Piani d'ambito di cui al comma 1 sono costituiti, in particolare, dai seguenti atti:

- a) la ricognizione degli impianti esistenti;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
- d) il piano economico finanziario.

4. La ricognizione degli impianti di cui al comma 3, lettera a), ne individua lo stato di consistenza e di funzionamento.

5. Il programma degli interventi di cui al comma 3, lettera b), commisurato all'intero periodo di gestione, indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.

6. Il modello gestionale e organizzativo di cui al comma 3, lettera c), definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

7. Il piano economico finanziario di cui al comma 3, lettera d), articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto ed è integrato

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

dalla previsione dei proventi da tariffa per il periodo di affidamento. Il piano garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

8. Fino all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, continuano a trovare applicazione le previsioni dei Piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel piano d'ambito per il servizio idrico integrato sono approvati dall'AUSIR che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi. Tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.

10. L'AUSIR costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di servizio di cui all'articolo 17.

Art. 14

(Relazione annuale)

1. L'AUSIR approva la relazione annuale sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito, avente i seguenti contenuti:

- a) lo stato di attuazione del programma degli interventi;
- b) i livelli qualitativi e quantitativi del servizio;
- c) le caratteristiche delle tariffe applicate e il gettito tariffario;
- d) il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'ambito.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la relazione di cui al comma 1 è inviata al Consiglio regionale, nonché alla Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente.

Art. 15

(Piano operativo per la crisi idropotabile)

1. L'AUSIR predisporre e approva il Piano operativo per la crisi idropotabile, nel quale sono indicati le misure e gli interventi da attuare nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Piano regionale di tutela delle acque.

2. Il Piano operativo per la crisi idropotabile di cui al comma 1 si compone di:

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- a) l'analisi del rischio di crisi idrica redatta in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
 - b) l'individuazione delle aree e dei corpi idrici interessati;
 - c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative rispetto alle infrastrutture disponibili;
 - d) gli interventi da realizzare, compresi quelli di carattere temporaneo e i conseguenti interventi di rimessione in pristino, nonché i relativi tempi di esecuzione;
 - e) le azioni e le misure da adottare al fine di affrontare la crisi idropotabile.
3. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di crisi idropotabile l'AUSIR attiva immediatamente gli interventi, le azioni e le misure previsti dal Piano operativo per la crisi idropotabile e provvede al conseguente adeguamento del Piano d'ambito di cui all'articolo 13 anche ai fini della copertura finanziaria degli stessi.

Art. 16

(Affidamento dei servizi)

1. L'AUSIR, nel rispetto dei piani d'ambito di cui all'articolo 13, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore.
2. L'AUSIR può affidare il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. In tale ipotesi, l'individuazione del gestore in house deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario.
3. Le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa nazionale in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR.
4. In ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore. A tal fine, la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di aggregazione.
5. Nell'ipotesi di aggregazione delle gestioni mediante operazioni societarie, comprese fusioni, acquisizioni o conferimenti, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. L'AUSIR, dopo aver accertato la persistenza dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, dispone il riallineamento delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con l'affidamento più lungo.

Art. 17

(Rapporti fra l'AUSIR e i gestori)

1. I rapporti fra l'AUSIR e i gestori sono regolati dalla convenzione di servizio e dal relativo disciplinare, approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera d), nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, relativamente al servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, e relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 18

(Disposizioni specifiche per le zone montane)

1. L'AUSIR inserisce nella convenzione di servizio di cui all'articolo 17 specifiche clausole negoziali che garantiscano un'adeguata rappresentanza agli Enti locali ricadenti in zone caratterizzate da peculiarità idrogeologiche e che prevedano idonei strumenti di tutela delle specificità territoriali proprie delle zone montane.

2. Relativamente al servizio idrico integrato nella convenzione di servizio è, in particolare, prevista l'istituzione di presidi territoriali operativi volti a garantire una gestione efficace ed efficiente del servizio nelle zone montane.

Art. 19

(Carta dei servizi)

1. La Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la Carta del servizio idrico integrato sono i documenti adottati dai gestori in cui vengono definiti i diritti e i doveri degli utenti e vengono indicati gli standard di qualità che i gestori stessi devono garantire all'utenza.

2. Le Carte del servizio sono redatte dai gestori in conformità agli schemi di riferimento approvati dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e), nonché nel rispetto della normativa nazionale di settore.

3. Ogni successivo aggiornamento da parte del gestore delle Carte dei servizi di cui al comma 1 richiede il preventivo parere favorevole dell'AUSIR e del Comitato consultivo degli utenti.

4. Le Carte dei servizi di cui al comma 1, tutelano le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), anche prevedendo la fatturazione di consumi bilingue.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

Art. 20

(Comitato consultivo degli utenti)

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presso l'AUSIR è istituito il Comitato consultivo degli utenti. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso ed è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta. Il Comitato è nominato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito sulla base dei criteri e delle modalità di costituzione stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Il Comitato consultivo degli utenti svolge le seguenti funzioni:

a) coopera con l'AUSIR e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;

b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;

c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;

d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;

e) partecipa, con delegati, alle commissioni di conciliazione istituite con i gestori;

f) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

g) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;

h) segnala all'AUSIR la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;

i) trasmette all'AUSIR e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;

j) esprime un parere sugli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato e su ogni proposta di aggiornamento delle Carte del servizio.

3. Il Comitato consultivo degli utenti, con voto favorevole a maggioranza dei presenti, esprime il parere di cui al comma 2, lettera j), eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende favorevole. Nel caso in cui il parere del Comitato consultivo degli utenti sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

4. Le attività del Comitato consultivo di cui al comma 2 sono pubblicate nel sito istituzionale dell'AUSIR.

5. L'AUSIR mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e uno in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 21

(Assunzione del personale dell'AUSIR)

1. L'assunzione del personale dell'AUSIR avviene mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

2. Al personale non dirigente dell'AUSIR è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore gas-acqua aderenti a Federutility-Utilitalia, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.

Art. 22

(Disposizioni specifiche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore, tenuto conto del metodo della tariffa puntuale e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico e finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera b).

2. In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 152/2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo 152/2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella pianificazione regionale di settore. A tal fine l'AUSIR individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.

Art. 23

(Attivazione dell'AUSIR)

1. L'Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti è istituita a far data dall'1 gennaio 2017.

2. Con riferimento al servizio idrico integrato, dalla data di cui al comma 1, previa individuazione di quanto di seguito dettagliato e previa approvazione, da parte di AUSIR e Consulta d'Ambito, del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010. Dall'1 gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'AUSIR. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2005 da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituita una cabina di regia fra l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, la Direzione regionale competente in materia di ambiente e le Consulte d'ambito territoriale ottimale. Tale organismo, che opera avvalendosi del supporto tecnico dei direttori di ciascuna Consulta d'Ambito e delle relative strutture tecnico-operative, svolge un'attività di omogeneizzazione in materia amministrativo-contabile e pone in essere ogni attività propedeutica al fine di assicurare il primo funzionamento dell'AUSIR.

4. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tenuto conto degli esiti del lavoro della cabina di regia di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2016, predispone in particolare uno schema di statuto dell'AUSIR al fine di facilitarne l'adozione.

5. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'istituzione dell'AUSIR, i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito sono eletti con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2. Entro i successivi trenta giorni l'Assessore regionale competente in materia di ambiente convoca per la seduta di insediamento l'Assemblea regionale d'ambito che provvede alla nomina del Presidente dell'AUSIR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e approva lo Statuto dell'AUSIR. Entro i successivi trenta giorni il Presidente dell'AUSIR convoca le Assemblee locali per la seduta di insediamento che provvedono ciascuna alla nomina del loro Presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

6. Per la gestione delle funzioni di tesoreria l'AUSIR può avvalersi della Tesoreria della Regione previa convenzione. Per quanto riguarda i servizi relativi alla gestione del personale e alle pubblicazioni degli atti amministrativi, inoltre, l'AUSIR può avvalersi degli uffici e delle strutture della Regione messi a disposizione tramite convenzione.

7. Nelle more dell'approvazione del primo bilancio dell'AUSIR, le spese dell'Ente sono provvisoriamente anticipate dalla Regione e le quote relative alle spese di funzionamento delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, già previste dal metodo tariffario idrico a carico dei gestori del servizio idrico integrato, vengono sospese.

Art. 24

(Liquidazione delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato)

1. La gestione di liquidazione delle Consulte d'ambito è svolta da un Commissario liquidatore incaricato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Commissario incaricato, a decorrere dai termini indicati nell'articolo 23, comma 1, provvede:

- a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR;

c) alla ricognizione del personale assegnato alle sopresse Consulte d'ambito da trasferire all'AUSIR;

d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria.

2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2017 e con riferimento alla liquidazione dell'Ente d'ambito interregionale entro il 30 giugno 2018. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'AUSIR i saldi di bilancio delle Consulte d'ambito, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.

Art. 25

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della costituzione dell'AUSIR, le Consulte d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010 continuano a esercitare le proprie funzioni, ciascuna con riferimento all'ambito di competenza.

2. Il subentro nelle funzioni che fanno capo all'Ente dell'ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2005 da parte dell'AUSIR avviene nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Entro centottanta giorni dalla sua attivazione, l'AUSIR avvia la procedura di redazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ne definisce, in accordo con la Regione, il cronoprogramma. Successivamente la Regione fissa tramite suo decreto i termini per l'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 26

(Trasferimento di personale all'AUSIR)

1. Il personale assunto dalle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato tramite procedure concorsuali a evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è trasferito alla data dall'1 gennaio 2017 all'AUSIR nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale. Le procedure per il trasferimento del personale devono essere attivate con le organizzazioni sindacali entro il 30 giugno 2016.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica e economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, ed è inquadrato nei profili professionali posseduti tenendo conto delle qualifiche funzionali maturate.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

3. L'AUSIR applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

4. Entro sei mesi dal trasferimento del personale l'Assemblea regionale d'ambito determina, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.

Art. 27

(Poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), che svolge, in via sostitutiva, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, in caso di inutile decorso dei termini fissati dalla normativa nazionale in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento di ciascun servizio, nonché quelli indicati dall'articolo 24, comma 4.

2. Le funzioni del Commissario ad acta cessano decorsi trenta giorni dal compimento degli atti in via sostitutiva. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti sostitutivi di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio del soggetto inadempiente.

3. Ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AUSIR non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.

Art. 28

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 31 dicembre 2016 sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche);

b) i commi 44, 45 e 46, dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

ALLEGATO A

Art. 1

(Composizione delle Assemblee locali dell'AUSIR per la gestione del servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. L'Assemblea locale "Occidentale" è costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Azzano Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Casarsa della Delizia; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Chions; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Cordovado; Erto e Casso; Fanna; Fiume Veneto; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Pravidomini; Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Valvasone Arzene; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola.
2. L'Assemblea locale "Centrale" è costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Artegna; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Bordano; Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campofornido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cercivento; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasian di Prato; Paularo; Pavia di Udine; Pocenia; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenicco; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravascletto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.
3. L'Assemblea locale "Orientale goriziana" è costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo; Staranzano; Turriaco; Villesse.
4. L'Assemblea locale "Orientale triestina" è costituita dai seguenti Comuni: Duino-Aurisina; Monrupino; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico; Trieste.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è il seguente:

Art. 2

Omissis

186 bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Omissis

- Il testo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, è il seguente:

Art. 3 bis

(Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali)

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1 bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

[5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.]

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

- Il testo dell'articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:

Art. 149 bis

(Affidamento del servizio)

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente.

Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitoli con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- Il testo dell'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 200

(Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'art. 195.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 179 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 179

(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione è il seguente:

Art. 118

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

- Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 147

(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

- Per il testo dell'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006, vedi la nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, è il seguente:

Art. 4

(Ambito territoriale ottimale interregionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i Comuni compresi nel bacino idrografico interregionale del Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 (Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, supplemento ordinario.

2. L'accordo di cui al comma 1 è stipulato su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con i Comuni interessati.

3. Il mancato raggiungimento di un'intesa con tutti i Comuni interessati non preclude la conclusione dell'accordo volto alla costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale. I Comuni che non aderiscono all'intesa vengono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale denominato "Occidentale".

4. Nell'Ambito territoriale ottimale interregionale il servizio idrico integrato è organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle forme di cooperazione di cui all'articolo 8, comma 1.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, è il seguente:

Art. 4

(Finalità 3 - gestione del territorio)

44. Nelle more del processo di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, al fine di attuare la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale, secondo i principi dell'efficienza

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

e della riduzione della spesa e nel rispetto dei criteri generali dettati dall' articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), la Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, individua nelle forme di cooperazione tra Comuni e Province, istituite ai sensi della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 <<Disposizioni in materia di risorse idriche>>), le strutture istituzionalmente deputate ad assumere, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali indicati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 13/2005, le funzioni esercitate dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, in materia di servizio idrico integrato.

45. Le strutture di cui al comma 44, denominate Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato, subentrano nelle funzioni delle Autorità d'ambito territoriale ottimale a far data dalla soppressione delle Autorità medesime.

46. Le strutture di cui al comma 44 subentrano, infine, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale, anche con riferimento agli atti interni quali statuti, deliberazioni e determinazioni, al personale e agli organi delle sopra citate Autorità.

- Il testo dell'articolo 198 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 198

(Competenze dei comuni)

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, è il seguente:

Art. 4

(Piano di riordino territoriale)

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 5.
2. La proposta di Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) contiguità territoriale dei Comuni ricompresi nelle Unioni;
- b) limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- c) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;
- d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria;
- e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.
3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1:

a) i Comuni di ciascuna istituenda Unione il cui territorio sia confinante con quello di altra Unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'Unione contermina;

b) i Comuni di cui all'articolo 6, comma 2, che non intendono aderire ad alcuna Unione ne danno comunicazione alla Regione; entro i successivi venti giorni gli stessi Comuni trasmettono una relazione nella quale viene delineata la sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'articolo 42.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta.

6. Nei successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei Comuni di cui al comma 4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l'elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione e la decorrenza della sua efficacia.

7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall'applicazione del comma 4, non consentano l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale può prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). La presente disposizione si applica in particolare per i Comuni nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 26/2014 è il seguente:

Art. 13

(Assemblea)

1. L'Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.

2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
- c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;
- g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di due unità.

4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.

5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva all'entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente, se più favorevole.

6. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea, i Sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.

7. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.

8. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

9. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della costituenda Unione.

10. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie;

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- b) regolamenti;
 - c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
 - d) atti di programmazione e di pianificazione;
 - e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
 - g) Piano dell'Unione;
 - h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei revisori;
 - i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
 - j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
 - k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
 - l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.
11. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.
12. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni.
13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'Ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
14. Lo statuto può prevedere la competenza dell'Assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'Ufficio di presidenza, l'Assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2014, vedi la nota all'articolo 6.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- Il testo dell'articolo 154 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 154

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito (562), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio <<chi inquina paga>>. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio <<chi inquina paga>>, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 è il seguente:

Art. 3

(Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono:

a) definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la facoltà in capo agli enti affidanti di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti dall'Autorità che ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa;

b) predisporre, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori;

c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);

d) predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;

e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia,

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti;

g) adotta direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo;

h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, su richiesta del Governo, delle regioni e dei soggetti che affidano il servizio;

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi;

m) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'art. 2, comma 12, lettera i), della legge n. 481 con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato;

n) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, assicurando l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Autorità per l'energia, trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di cui al presente articolo;

o) d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (3).

2. L'Autorità per l'energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

- Il testo dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 121

(Piani di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentiti le province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;

h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;

i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

- Il testo dell'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 199

(Piani regionali)

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
- c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
- d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
- e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
- f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
- g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
- i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
- m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
- n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
- p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
- q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all' art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.

10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.

12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 149 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 149

(Piano d'ambito)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'ente di governo dell'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

- Il testo dell'articolo 203 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 203

(Schema tipo di contratto di servizio)

1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).

2. Lo schema tipo prevede:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
- d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
- m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
- p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

- Il testo dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

Art. 158 bis

(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante)

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Note all'articolo 17

- Per il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, vedi la nota all'articolo 12.

- Per il testo dell'articolo 203 del decreto legislativo 152/2006, vedi la nota all'articolo 13.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 97 della Costituzione è il seguente:

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 183

(Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) <<rifiuto>>: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) <<rifiuto pericoloso>>: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

c) <<oli usati>>: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) <<rifiuto organico>>: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) <<autocompostaggio>>: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) <<produttore di rifiuti>>: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) <<produttore del prodotto>>: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- h) <<detentore>>: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) <<commerciante>>: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) <<intermediario>>: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) <<prevenzione>>: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) <<gestione>>: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) <<raccolta>>: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera <<mm>>, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) <<raccolta differenziata>>: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) <<preparazione per il riutilizzo>>: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) <<riutilizzo>>: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) <<trattamento>>: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) <<recupero>>: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- u) <<riciclaggio>>: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) <<rigenerazione degli oli usati>>: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) <<smaltimento>>: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) <<stoccaggio>>: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) <<deposito temporaneo>>: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il <<deposito temporaneo>> deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

- cc) <<combustibile solido secondario (CSS)>>: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell' articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) <<rifiuto biostabilizzato>>: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) <<compost di qualità>>: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) <<digestato di qualità>>: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) <<emissioni>>: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- hh) <<scarichi idrici>>: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) <<inquinamento atmosferico>>: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- ll) <<gestione integrata dei rifiuti>>: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) <<centro di raccolta>>: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) <<migliori tecniche disponibili>>: le migliori tecniche disponibili quali definite all' articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
- oo) <<spazzamento delle strade>>: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) <<circuito organizzato di raccolta>>: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) <<sottoprodotto>>: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all' articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all' articolo 184-bis, comma 2.

Note all'articolo 23

- Per il testo dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010, vedi la nota all'articolo 4.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 13/2005, vedi la nota all'articolo 3.

Note all'articolo 25

- Per il testo dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010, vedi la nota all'articolo 4.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 13/2005, vedi la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2112 del Codice civile è il seguente:

Art. 2112

(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda)

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, è il seguente:

Art. 18

(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

- Il testo dell'articolo 152 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

PROPOSTA DI LEGGE N. 135

<<Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>

Art. 152

(Poteri di controllo e sostitutivi)

1. L'ente di governo dell'ambito (569) ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'ente di governo dell'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'ente di governo dell'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario <<ad acta>>. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario <<ad acta>>.
4. L'ente di governo dell'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.

Nota all'articolo 28

- Per il testo dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010, vedi la nota all'articolo 4.